

DOCUMENTI

ATTI DI PAPA FRANCESCO

RESCRITTO IN MERITO AL CAN. 579 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
SULLA EREZIONE DI ISTITUTI DIOCESANI
(*L'Osservatore Romano*, 21 maggio 2016, p. 8)*

LA Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all'interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l'originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l'opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano.

Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi,

Il Santo Padre Francesco nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso.

Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su «*L'Osservatore Romano*», entrando in vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dal Vaticano, 11 maggio 2016.

Card. Pietro Parolin
Segretario di Stato

★

* Vedi alla fine il commento di F. PUIG, *Alla prova del governo tra universale e particolare, la erezione di istituti di vita consacrata diocesani*.

ALLA PROVA DEL GOVERNO TRA UNIVERSALE E PARTICOLARE,
LA EREZIONE DI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA DIOCESANI

Nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 20 maggio 2016 è stato pubblicato un rescritto *ex audientia Santissimi* sulla portata giuridica dell'esigenza del c. 579 del CIC del 1983 secondo la quale per erigere un istituto diocesano di vita consacrata deve essere previamente consultata la Santa Sede ("dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit"). La novità, in forma di interpretazione autentica data dal Legislatore, è quella di chiarire che una tale esigenza ha forza invalidante per cui l'atto di erezione eventualmente emesso senza la consultazione alla Santa Sede sarebbe nullo.

Dal punto di vista formale va salutata positivamente la scelta di chiamare in causa il Romano Pontefice, che con questo rescritto impegna la funzione legislativa, necessaria per fare chiarezza su un dubbio che riguardava l'applicazione di una norma di livello legislativo universale come è quella contenuta nel canone 579. Inoltre, l'interpretazione *per modum legis* (cfr. c. 16)¹ è emessa a richiesta della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica (in seguito CIVCSVA) che è l'istanza competente per applicare la norma. Infatti, oltre alla competenza generale sulla vita consacrata (cfr. art. 105 PB), è esplicitamente indicato che, riguardo agli istituti di vita consacrata, essa "esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano" (art. 106 PB).

L'intervento del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, che come dice il testo del rescritto, ha dato il proprio parere, resta circoscritto al suo compito consultivo o propositivo stabilito dalla legge (cfr. art. 155 PB), per facilitare che l'autorità pontificia possa fondatamente esercitare la funzione legislativa che solo a lei spetta. La forma del rescritto *ex audientia Santissimi* è testimoniata dal fatto che il Segretario di Stato prende atto in funzione notarile di ciò che è indubbiamente un atto di portata legislativa.² La promulgazione, necessaria perché si tratta di una legge, è inoltre puntualmente precisata a livello temporale con una formula ancora leggermente ambigua (pubblicazione su «L'Osservatore Romano» "e quindi" sugli *Acta Apostolicae Sedis*) che però sopperisce ai tempi lunghi di edizione e pubblicazione degli *Acta*.

★

L'interpretazione contenuta nel rescritto si inserisce nell'assetto di competenze sulla erezione di istituti diocesani di vita consacrata, che è utile ripercorrere per sommi capi, per poter entrare poi nel merito della novità.

¹ Cfr. E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico: diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 348-355.

² Cfr. E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. VI, Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona 2012, pp. 959-962.

La vita secondo i consigli evangelici vissuta in un istituto canonicamente eretto è un bene pubblico ecclesiale (cfr. cc. 573-576). Il ministero episcopale ha una particolare responsabilità nei confronti di questo bene pubblico (cfr. *Lumen Gentium*, nn. 43, 45). L'ordinamento giuridico effettua una distribuzione di compiti per l'espletamento giusto ed efficace di questa funzione del ministero episcopale.

La competenza del vescovo diocesano, oltre che su rilevanti principi teologici e giuridici riguardanti la stessa vita consacrata, l'episcopato e i rapporti tra Chiesa universale e Chiesa particolare,³ poggia sulla presunzione che il vescovo diocesano conosce da vicino il fenomeno associativo che potrebbe essere eretto in istituto di vita consacrata; anzi, si basa sul fatto che molto spesso il fenomeno associativo è nato sotto la cura e la sorveglianza del vescovo. Sembra congruo quindi che sia l'autorità locale a seguire i primi passi di una tale realtà nonché ad accompagnarla opportunamente. Infatti in forza del c. 579 il vescovo diocesano ha una competenza originaria per erigere istituti del territorio della propria circoscrizione; secondo il c. 594, inoltre, ferma restando la giusta autonomia dell'istituto, l'istituto di diritto diocesano rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano.

Lo stesso ordinamento prevede l'intervento di altre istanze per quanto riguarda questi istituti. Oltre al caso degli istituti di diritto pontificio (cfr. c. 589), in termini generali è prevista una funzione generale di promozione e sorveglianza riguardante gli istituti di vita consacrata, a capo della CIVSVA (cfr. art. 105-108 PB). Sono d'altronde previste delle concrete competenze della Sede apostolica, tra le quali spiccano la riserva esplicita dell'atto di soppressione di un istituto (cfr. c. 584; art. 106.2 PB), e delle fusioni e le unioni di istituti (cfr. c. 582; art. 106.2 PB). Sembra chiaro che la Sede apostolica ha una competenza particolarmente intensa qualora le vicende dell'istituto si estendano oltre i limiti della diocesi, coinvolgano altri istituti, oppure riguardino situazioni di crisi che minacciano la sopravvivenza dello stesso istituto o altri beni rilevanti.

In questo senso, la disposizione del c. 579, riguardante l'intervento della Sede apostolica, sarebbe chiamata in causa qualora in una ipotesi concreta si pretendesse di istituzionalizzare a livello pubblico, come istituto di vita consacrata, una realtà non sufficientemente matura. Infatti, come fu affermato dal Concilio Vaticano II, per l'erezione dell'istituto «si deve ben ponderare la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore» (*Perfectae Caritatis*, n. 19). Per la natura delle cose sarà il vescovo diocesano chi in prima istanza effettuerà la valutazione prudenziale. Cionon-

³ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, Marcianum Press, 2010, pp. 148-149.

nostante, sembra chiaro che, a suo livello, l'intervento precettivo della Sede apostolica riguarda gli stessi estremi che deve valutare il vescovo diocesano.

La formulazione del canone (“*dummodo Sedes Apostolica consulta fuerit*”) prevede in modo generale un intervento di controllo amministrativo da parte della Sede apostolica.

All'interno dell'assetto normativo appena delineato due principali questioni sono rilevanti per una giusta comprensione del ruolo della Sede apostolica secondo questa norma. Una è quella della portata dell'obbligatorietà della consulta alla Sede apostolica, che è stata chiarita con il rescritto in oggetto. Un'altra è quella costituita dal valore giuridico della risposta della Sede apostolica, non affrontata nel rescritto ma che merita una breve attenzione.

★

Come abbiamo accennato, la novità che il testo del rescritto inserisce nell'ordinamento giuridico è che «la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso».

Le motivazioni del chiarimento sulla portata dell'obbligatorietà della consulta hanno soprattutto risvolti prudenziali,⁴ per cui di per sé non si ol-

⁴ È opportuno riferire come in dottrina erano emersi alcuni dubbi sul senso della norma del c. 579. Così lo rileva Recchi (cfr. S. RECCHI, sub 579, «Quaderni di diritto ecclesiale» (ed.), *Codice di diritto canonico commentato*, Milano, Ancora, 2001, p. 511). Secondo De Paolis, in assenza di consultazione l'erezione canonica sarebbe valida: «Non esiste infatti nessuna legge espressamente irritante un tale atto, a norma del c. 10. Non si può infatti invocare la nullità in forza del c. 127.2.2, in quanto nel caso non si tratta di un Superiore che deve avere un parere di un altro, quando deve porre un atto amministrativo. Si tratta infatti della consulta di un Superiore, quale è la Santa Sede. Né si può dire che il c. 127.2.2 vale “a fortiori” quando si tratta della consulta di un'autorità. Siamo infatti nel campo delle leggi irritanti: l'atto è nullo solo se ciò è detto esplicitamente (cfr. c. 10). Né ci si può appellare al c. 39, che dichiara nullo un atto amministrativo, qualora non siano state adempiute delle condizioni aggiunte per la validità. La norma del c. 579 non è infatti un atto amministrativo, ma una legge. La particella “*dummodo*” (“*purché*”), non ha pertanto in questo caso il valore che le attribuisce il c. 39. Neppure si può invocare il c. 124.1. L'atto giuridico infatti è nullo dove non siano state adempiute le solennità o siano stati omessi requisiti per la validità. Ma è appunto questo che deve essere provato, che cioè la consulta previa sia per la validità del decreto di erezione» (cfr. *ibid.*, p. 151). Da parte sua, invece, Andrés aveva sostenuto che sulla base del c. 127.2.2 una tale erezione sarebbe stata invalida (cfr. D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*, Roma, EDIURCLA, 2005, p. 43). D'Auria ritiene inapplicabile il c. 127 dal momento in cui ritiene difficile che si possa sostenere che il vescovo diocesano sia il Superiore della Sede apostolica (cfr. A. D'AURIA, *Il concetto di Superior del can. 127: questioni problematiche aperte*, «Ius Ecclesiae», 18 (2006), pp. 609-610). La discussione dottrinale al riguardo era esistita già a proposito della precedente norma del CIC del 1917 (c. 492.1: “*Episcopi, non autem Vicarius Capitularis vel Vicarius Generalis, condere possunt Congregationes religiosas; sed eas ne condant neve condi sinant, inconsulta Sede Apostolica*”).

trepassa il senso generale della competenza che l'art. 106 della *Pastor Bonus* attribuisce alla Congregazione riguardo agli istituti diocesani di vagliare "l'opportunità della loro erezione". Sulla base della dimensione anche universale della vita consacrata in ogni sua forma ed espressione, con la precisazione sulla portata giuridica del dovere di consultazione si sottolinea la volontà di rendere più profondo il discernimento soprattutto riguardo all'originalità del carisma, in quanto legata alle reali possibilità del suo sviluppo istituzionale. Ovviamente, la funzione demandata al vescovo dal c. 579 ("i Vescovi diocesani possono, ciascuno nel proprio territorio, erigere con formale decreto istituti di vita consacrata") coincide con questo discernimento. Con l'interpretazione in oggetto si chiarisce che, per effettuarlo, il vescovo, a cui primariamente compete di svolgerlo nella sua circoscrizione, deve contare sulla consultazione della Sede apostolica, quindi non può farlo da solo.

Il rescritto è anche chiaro nell'affermare la finalità preventiva della norma, la cui applicazione è tesa ad "evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento". Non ci è dato sapere fino a che punto talune esperienze meno positive possano aver portato alla Congregazione a chiedere il chiarimento normativo in oggetto. Il fatto è che questo chiarimento ribadisce, e in un certo qual modo rinforza, la sua posizione di verifica o di controllo amministrativo nei confronti della funzione del vescovo diocesano, nella materia costituita dalla erezione di istituti di vita consacrata di ambito diocesano.

A nostro parere, oltre a obbligare in modo decisivo i vescovi diocesani per quanto riguarda la consultazione, l'interpretazione impegna ulteriormente la Congregazione competente. Infatti, la responsabilità della Congregazione, implicitamente rinvigorita con il rescritto in oggetto, porta a riflettere sulla necessità che a protezione di tutti i soggetti implicati, la CIVCSVA sia in grado di incidere efficacemente nella realtà locale per poter dare una risposta fondata alla consulta dei vescovi diocesani. Al limite, soprattutto qualora siano emersi dubbi riguardo al carisma e alle reali possibilità del suo sviluppo, la risposta dovrà essere preceduta da una attività di indagine almeno analoga a quella che è in grado di svolgere il vescovo (incontrare iniziatori o fondatori, verificare le condizioni attuali di vita, appurare il grado di vitalità della realtà che è oggetto di studio, ecc.).⁵

⁵ Senza dubbio la Congregazione competente in materia ha una prospettiva molto ricca di esperienze e criteri per il governo; ma non riteniamo che una tale posizione doti di per sé dei mezzi per effettuare il discernimento in merito senza un lavoro di indagine molto accurato. Solo parzialmente possiamo concordare con Rincón-Pérez quando afferma che per far fronte ai rischi di istituti non utili o carenti della vitalità necessaria (come dice *Perfectae caritatis*, n. 19) "nadie está en mejores condiciones que la Sede apostólica" (T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina: estatuto teológico-canónico*, Pamplona, EUNSA, 2001, p. 118). Il tema è comunque molto importante, anche a livello dottrinale come si desume della recente

Una volta chiarita la questione sulla obbligatorietà della consulta è utile spendere qualche parola su un tema che non è stato affrontato dal rescritto, essendovi però strettamente collegato: qual è la valenza giuridica della risposta della Congregazione?⁶

Prendendo spunto dalle riflessioni precedenti sui motivi che hanno portato a renderlo obbligatorio, è evidente che l'intervento della Sede apostolica deve avere un influsso nella decisione di erigere un istituto di vita consacrata a livello diocesano. È però anche vero che la norma non rende esplicito l'orientamento obbligante in merito e d'altronde, in nessun momento si è messa in discussione la competenza originaria e quindi non derivativa del vescovo per poter erigere istituti di vita consacrata.⁷ Fermo restando che l'intervento della Congregazione è costitutivo di un contributo positivo al discernimento su un bene pubblico della Chiesa e che riguarda certi diritti fondamentali dei fedeli, non ne è chiara la natura. Senza dilungarci sulla tipologia possibile (parere, *nihil obstat*, approvazione, licenza, ecc.), è soprattutto rilevante chiedersi se l'intervento della Sede apostolica possa avere valenza ostativa, ossia se e sotto quali condizioni il contenuto dell'indirizzo della Sede apostolica possa essere esigito *ad validitatem*, per l'efficacia del decreto di erezione.

A livello di governo si dovrebbe senz'altro puntare a ribadire una chiamata alla responsabilità alle autorità locali sul carattere non strumentale degli istituti di vita consacrata, e su un governo più attento alle presunte iniziative fondazionali. Ma dal punto di vista giuridico andrebbe forse rinforzata ulteriormente l'attenzione e il rigore del dicastero competente. Una possibilità sarebbe stata quella di inserire esplicitamente nel c. 579 una formulazione che lasciasse chiaro che oltre ad essere obbligatoria la consultazione, il contenuto della risposta fosse cogente, quindi, avesse la forma di una licenza *ad validitatem*. Il Legislatore non ha intrapreso questa strada, ma pensando alle motivazioni di fondo della nuova interpretazione sembra chiaro che per lo meno in certe occasioni, una base di questo tipo sarebbe non solo conveniente ma anche necessaria per ottenere il risultato desiderato, che non è al-

pubblicazione, da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede, della Lettera *Iuvenescit Ecclesia* ai Vescovi della Chiesa cattolica sulla relazione tra doni gerarchici e carismatici per la vita e la missione della Chiesa (15 maggio 2016).

⁶ In dottrina la questione non è del tutto chiara. Andrés ha sostenuto che una erezione da parte del vescovo contro il parere della Sede apostolica, sarebbe illecita e imprudente, ma "certamente valida" (D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 43). Secondo Rincón-Pérez, basandosi sul fatto che la norma non parla di licenza per qualificare l'intervento della Sede apostolica, il vescovo potrebbe agire validamente e legittimamente contro il criterio della Santa Sede (cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina*, cit., p. 119).

⁷ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., pp. 149-150. cfr. D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, cit., p. 45.

tro che quello di raggiungere incisivamente la realtà locale qualora si stesse per erigere, in forza di una autorità episcopale, un istituto non rispondente al bene comune ecclesiale.

Con queste valutazioni non pensiamo che l'introduzione in modo generale della licenza *ad validitatem* sia l'unica misura possibile e conveniente. Tra l'altro perché una tale misura, se volesse mantenere la competenza originaria dei vescovi diocesani, andrebbe fondata in un modo molto più robusto che la motivazione presente nel rescritto. Infatti, andrebbe discussa approfonditamente la portata della competenza originaria del vescovo diocesano, il che non si può fare senza entrare nel merito della sostanza della vita consacrata in rapporto al ministero episcopale. Siamo nei confini tra azione di governo, giustizia ecclesiale e fondazione dei beni pubblici della Chiesa, come è lo stato di vita consacrata. A rigore, quindi, la risposta della Santa sede non è vincolante, per cui una risposta negativa non renderebbe nullo l'atto di erezione del vescovo; probabilmente neanche lo renderebbe illegittimo, lasciando da parte le responsabilità che ne potessero derivare se successivamente l'istituto eretto si rivelasse un fallimento.

A nostro parere, la soluzione della licenza *ad validitatem* non è l'unica strada percorribile. Lasciando la situazione normativa così come è, in certi casi gravissimi si potrebbe procedere secondo ciò che viene delineato nelle righe che seguono.

Qualora la Sede apostolica dovesse nutrire dubbi sulla legittimità della erezione (o persino, per motivi gravissimi, sulla sua opportunità, come afferma l'art. 106.1 PB), sarebbe prospettabile un intervento ostativo consistente in una clausola irritante apposta nella risposta al parere richiesto, che rendesse invalida l'erezione eventualmente effettuata dal vescovo diocesano contro l'indirizzo della Sede apostolica.⁸

Trattandosi di un passaggio istituzionale importante, nel quale sono implicati non solo beni ed interessi privati ma propriamente un bene pubblico, la funzione pubblica originariamente spettante al ministero episcopale si concretizza, come abbiamo visto, in una competenza per l'atto di erezione da parte del vescovo diocesano con il controllo amministrativo della Sede apostolica.

La questione rilevante è l'adempimento di tutti i requisiti necessari per la nascita di un soggetto qualificatamente pubblico che contiene ed è il veicolo di una concreta realtà spirituale e sociale di vita consacrata. La fattispecie è molto delicata, giacché alla base della richiesta di erezione ci sono rilevan-

⁸ Cfr. E. BAURA, Atto amministrativo e limitazione dei diritti, in *Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa*, a cura di J. I. Arrieta, Venezia 2008, pp. 187-213, sp. par. 3, a): "Diniego di permisioni".

ti diritti dei fedeli che vanno tutelati (in particolare il diritto di scegliere lo stato di vita e di associarsi). Ciononostante va anche detto che non esiste un diritto ad essere eretto come istituto di vita consacrata. La rilevanza del passaggio ad istituto di vita consacrata è grande, non ultimo perché si giunge ad un notevole grado di autonomia per portare avanti il proprio carisma e la propria missione. Una tale autonomia, oltre a portare con sé importanti competenze, richiama una qualificata responsabilità nei confronti di persone che prendono impegni totalizzanti per la loro vita.

Di conseguenza, sia la competenza per l'erezione che quella di controllo amministrativo riguardano i requisiti sopraindicati, benché con diversi gradi di responsabilità a seconda delle autorità competenti. La competenza generale della CIVCSVA sulla vita consacrata nonché quella che riguarda la soppressione di un istituto (cfr. c. 584; art. 109.2 PB) potrebbero offrire una base sufficiente per una intensificazione della capacità di intervento della Sede apostolica in casi concreti qualora si verificano – o si presuma ragionevolmente che si possano verificare – irregolarità nell'ambito degli istituti, anche in quelli diocesani.

In questo senso la competenza del vescovo locale potrebbe essere effettivamente limitata con una clausola irritante apposta nell'atto amministrativo in risposta alla consulta prevista nel c. 579. In alcuni casi, sarebbe pensabile che la clausola apposta dalla Congregazione fosse non tanto irritante quanto condizionante, vale a dire, che stabilisse un indirizzo di elementi che andrebbero chiariti per potersi procedere alla erezione. Poiché l'ambito di autonomia del vescovo diocesano risponde in termini generali ad un decentramento ragionevole della funzione episcopale di riconoscere e promuovere la vita consacrata, l'intervento della Santa Sede in tal senso dovrebbe avere carattere eccezionale.

L'intervento ostativo della Sede apostolica dovrebbe essere fondato su ragioni non futili, ma che spettano alla gravità del passaggio alla forma di istituto di vita consacrata. Sarebbe un intervento teso immediatamente alla tutela del bene pubblico legato alla vita consacrata, nella sua identità e missione; mediamente si rivolgerebbe a proteggere le persone implicate in una presunta iniziativa carismatica o nel tipo di inserimento di essa nella realtà diocesana. Queste ragioni dovrebbero essere costitutive di gravi e certe cause che rendono una tale iniziativa non atta per essere riconosciuta come istituto di vita consacrata. Come è logico, il carattere eccezionale della misura e la necessaria motivazione della stessa implicano un importante impegno da parte della CIVCSVA, che deve giungere ad una notevole consapevolezza sui rischi associati alla erezione di una realtà che per un certo periodo di tempo dovrebbe essere stata già messa alla prova da parte di una autorità ecclesiastica. Inoltre, in casi limite, la Congregazione dovrebbe essere pronta a fare fronte a un eventuale contenzioso amministrativo davanti alla

Segnatura apostolica qualora gli interessati ritenessero che la loro posizione giuridica è stata illegittimamente ostacolata con la misura di governo della Sede apostolica (il che comunque non sarebbe facile da provare).

FERNANDO PUIG

DISCORSO IN OCCASIONE
DELL'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE
DELLA ROTA ROMANA, 22 GENNAIO 2016*

CARI fratelli,
vi do il mio cordiale benvenuto, e ringrazio il Decano per le parole con cui ha introdotto il nostro incontro.

Il ministero del Tribunale Apostolico della Rota Romana è da sempre ausilio al Successore di Pietro, affinché la Chiesa, inscindibilmente connessa con la famiglia, continui a proclamare il disegno di Dio Creatore e Redentore sulla sacralità e bellezza dell'istituto familiare. Una missione sempre attuale, ma che acquista particolare rilevanza nel nostro tempo.

Accanto alla definizione della Rota Romana quale *Tribunale della famiglia*,¹ vorrei porre in risalto l'altra prerogativa, che cioè essa è il *Tribunale della verità del vincolo sacro*. E questi due aspetti sono complementari.

La Chiesa, infatti, può mostrare l'indefettibile amore misericordioso di Dio verso le famiglie, in particolare quelle ferite dal peccato e dalle prove della vita, e insieme proclamare l'irrinunciabile verità del matrimonio secondo il disegno di Dio. Questo servizio è affidato primariamente al Papa e ai Vescovi.

Nel percorso sinodale sul tema della famiglia, che il Signore ci ha concesso di realizzare nei due anni scorsi, abbiamo potuto compiere, in spirito e stile di effettiva collegialità, un approfondito discernimento sapienziale, grazie al quale la Chiesa ha – tra l'altro – indicato al mondo che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione.

Con questo stesso atteggiamento spirituale e pastorale, la vostra attività, sia nel giudicare sia nel contribuire alla formazione permanente, assiste e promuove l'*opus veritatis*. Quando la Chiesa, tramite il vostro servizio, si propone di dichiarare la verità sul matrimonio nel caso concreto, per il bene dei fedeli, al tempo stesso tiene sempre presente che quanti, per libera scelta

* Vedi alla fine del discorso la nota di M. GAS AIXENDRI, *Verità sulla famiglia, fede personale e validità del matrimonio*.

¹ Pio XII, *Allocuzione alla Rota Romana* del 1° ottobre 1940: *L'Osservatore Romano*, 2 ottobre 1940, p. 1.

o per infelici circostanze della vita,² vivono in uno stato oggettivo di errore, continuano ad essere oggetto dell'amore misericordioso di Cristo e perciò della Chiesa stessa.

La famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al "sogno" di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell'umanità.³

Come affermò il beato Paolo VI, la Chiesa ha sempre rivolto «uno sguardo particolare, pieno di sollecitudine e di amore, alla famiglia ed ai suoi problemi. Per mezzo del matrimonio e della famiglia Iddio ha sapientemente unite due tra le maggiori realtà umane: la missione di trasmettere la vita e l'amore vicendevole e legittimo dell'uomo e della donna, per il quale essi sono chiamati a completarsi vicendevolmente in una donazione reciproca non soltanto fisica, ma soprattutto spirituale. O per meglio dire: Dio ha voluto rendere partecipi gli sposi del suo amore: dell'amore personale che Egli ha per ciascuno di essi e per il quale li chiama ad aiutarsi e a donarsi vicendevolmente per raggiungere la pienezza della loro vita personale; e dell'amore che Egli porta all'umanità e a tutti i suoi figli, e per il quale desidera moltiplicare i figli degli uomini per renderli partecipi della sua vita e della sua felicità eterna».⁴

La famiglia e la Chiesa, su piani diversi, concorrono ad accompagnare l'essere umano verso il fine della sua esistenza. E lo fanno certamente con gli insegnamenti che trasmettono, ma anche con la loro stessa natura di comunità di amore e di vita. Infatti, se la famiglia si può ben dire "chiesa domestica", alla Chiesa si applica giustamente il titolo di famiglia di Dio. Pertanto «lo "spirito familiare" è una carta costituzionale per la Chiesa: così il cristianesimo deve apparire, e così deve essere. È scritto a chiare lettere: "Voi che un tempo eravate lontani – dice san Paolo – [...] non siete più stranieri né ospiti, ma concittadini dei santi e familiari di Dio" (Ef 2,19). La Chiesa è e deve essere la famiglia di Dio».⁵

E proprio perché è madre e maestra, la Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata, o dimenticata.

È bene ribadire con chiarezza che la qualità della fede non è condizione es-

² «Forse tutto questo flagello ha un nome estremamente generico, ma in questo caso tragicamente vero, ed è *egoismo*. Se l'egoismo governa il regno dell'amore umano, ch'è appunto la famiglia, lo avvilisce, lo intristisce, lo dissolve. L'arte di amare non è così facile come comunemente si crede. A insegnarla l'istinto non basta. La passione ancor meno. Il piacere neppure» (G. B. MONTINI, *Lettera pastorale all'arcidiocesi ambrosiana all'inizio della Quaresima del 1960*).

³ Cfr Pio XI, Litt. enc. *Casti connubii*, 31 dicembre 1930: «AAS» 22 (1930), 541.

⁴ Paolo VI, *Discorso alle partecipanti al XIII Congresso Nazionale del Centro Italiano Femminile*, 12 febbraio 1966: «AAS» 58 (1966), 219. San Giovanni Paolo II nella *Lettera alle famiglie* affermava che la famiglia è *via della Chiesa*: «la prima e la più importante» (*Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994, 2: «AAS» 86 [1994], 868).

⁵ *Catechesi* nell'Udienza generale del 7 ottobre 2015.

senziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale (cfr *CIC*, can. 1055 § 1 e 2). Infatti, l'*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere influsso misterioso nell'anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall'*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viciano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr. *CIC*, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente.

La Chiesa, dunque, con rinnovato senso di responsabilità continua a proporre il matrimonio, nei suoi elementi essenziali – prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità⁶ –, non come un ideale per pochi, nonostante i moderni modelli centrati sull'effimero e sul transitorio, ma come una realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati. E perciò, a maggior ragione, l'urgenza pastorale, che coinvolge tutte le strutture della Chiesa, spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato – sottolineo questo: in una sorta di nuovo catecumenato – tanto auspicato da alcuni Padri Sinodali.⁷

Cari fratelli, il tempo che viviamo è molto impegnativo sia per le famiglie, sia per noi pastori che siamo chiamati ad accompagnarle. Con questa consapevolezza vi auguro buon lavoro per il nuovo anno che il Signore ci dona. Vi assicuro la mia preghiera e conto anch'io sulla vostra. La Madonna e san Giuseppe ottengano alla Chiesa di crescere nello spirito di famiglia e alle famiglie di sentirsi sempre più parte viva e attiva del popolo di Dio. Grazie.

VERITÀ SULLA FAMIGLIA, FEDE PERSONALE E VALIDITÀ DEL MATRIMONIO

SOMMARIO: 1. Introduzione; 2. Riscoprire la bellezza della famiglia. 3. Verso una pastorale del vincolo. 4. Verità sul matrimonio e logica della misericordia; 5. Fede e validità del matrimonio sacramentale. 6. Conclusioni.

⁶ Cfr Augustinus, *De bono coniugali*, 24, 32; *De Genesi ad litteram*, 9, 7, 12.

⁷ «Questa preparazione al matrimonio, noi pensiamo, sarà agevolata, se la formazione d'una famiglia sarà presentata alla gioventù, e se sarà compresa da chi intende fondare un proprio focolare come una *vocazione*, come una missione, come un grande dovere, che dà alla vita un altissimo scopo, e la riempie dei suoi doni e delle sue virtù. Né questa presentazione deforma o esagera la realtà» (G. B. MONTINI, *Lettera pastorale all'arcidiocesi ambrosiana*, cit.).

1. INTRODUZIONE

QUEST'ANNO 2016 il discorso del Papa alla Rota – breve, come di solito sono gli indirizzi di Francesco – affronta la fondamentale questione del rapporto tra verità e famiglia. In effetti, la Rota è allo stesso tempo Tribunale della famiglia e, inseparabilmente, Tribunale della verità del vincolo sacro.⁸ In primo luogo il Santo Padre ricorda la missione che la Chiesa ha riguardo la famiglia che si riassume nel “proclamare il disegno di Dio Creatore e Redentore sulla sacralità e bellezza dell’istituto familiare”. Non è stata casuale a nostro avviso la scelta di questo argomento, in un momento in cui in Italia si discuteva una importante modifica nel Diritto di famiglia.⁹ È in questo contesto che il Papa ricorda che “la Chiesa ha –tra l’altro– indicato al mondo che non può esserci confusione tra la famiglia voluta da Dio e ogni altro tipo di unione”.¹⁰

Nella seconda parte del testo il Papa solleva la questione sulla percezione della verità che riguarda la famiglia da parte dei fedeli e sulla ipotetica rilevanza della mancanza di fede personale ai fini della validità del consenso matrimoniale. Non è la prima volta che il Papa si interroga su questi aspetti. Nel discorso del 2015 il Pontefice aveva esaminato il contesto culturale in cui si forma l’intenzione matrimoniale e le conseguenze sulla validità del matrimonio dei fedeli.¹¹ In questo commento terremo anche conto della recente pubblicazione dell’Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, documento essenziale sulla famiglia di questo pontificato, che ci aiuterà nell’interpretare alcuni dei contenuti del Discorso.

2. RISCOPRIRE LA BELLEZZA DELLA FAMIGLIA

L’incremento dei divorzi, la crescita del numero di bambini nati fuori del matrimonio e le più recenti modifiche nell’ambito del Diritto di famiglia in molti paesi occidentali sembrerebbero confermare che il matrimonio sia divenuta un’istituzione del passato. L’Occidente vive oggi sotto una specie di “tirannia dell’artificialità” nella quale le leggi tentano di definire e ridefinire la famiglia a seconda dei capricci o delle ideologie di moda, prescindendo

⁸ Cfr. FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Giudiziario*, 22-1-2016.

⁹ Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore una modifica dello statuto delle Unioni civili in Italia: *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze* (art 1, commi 1-35, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2016).

¹⁰ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

¹¹ Si veda a questo proposito il nostro commento: *Cultura, fede e conoscenza del disegno divino sul matrimonio*, «Ius Ecclesiae» 27/2 (2015), pp. 467-477.

dal suo fondamento antropologico, cioè, la naturale vincolazione tra amore, sessualità, accoglienza della vita umana e impegno matrimoniale.¹² A questa realtà si aggiunge la constatazione dell'insuccesso di non poche famiglie, anche all'interno della Chiesa.

Nell'immaginario della nostra società si è generalizzata la coscienza che il matrimonio per sempre è un ideale che solo pochi sarebbero in grado di raggiungere. Molti giovani hanno vissuto l'esperienza della rottura, la separazione e il divorzio –in definitiva, il disamore- dei propri genitori. È questo uno dei motivi per cui hanno paura di “darsi troppo”, di amare con un amore incondizionato, per non dover soffrire gli stessi disagi. D'altra parte la donazione coniugale viene percepita come contraria alle aspettative vitali e al successo personale, professionale e sociale.¹³ Si rileva una vera crisi antropologica con delle specifiche conseguenze nella vita affettiva e nella costituzione di rapporti familiari stabili. Questa situazione conduce a una visione negativa e pessimistica del progetto familiare, dove le crisi nella convivenza vengono spesso interpretate come fratture irreparabili. Tutti questi fatti non possono annientare la bellezza originale della famiglia. Davanti alla constatazione di questa “realtà irreale”, diventa prioritario – come propone Mons. Caffarra – togliere dagli occhi del cuore le “cataratte delle ideologie” che ci impediscono di percepire la “realtà reale”, cioè riscoprire le evidenze originarie sul matrimonio e sulla famiglia.¹⁴

La Chiesa non deve rinunciare alla verità, ma esporla e trasmetterla in un modo nuovo. Per cambiare lo sguardo sulla famiglia occorre comprendere la realtà e adeguare il linguaggio per poter spiegare la verità d'accordo con le circostanze dei luoghi e momenti.¹⁵ Si tratta di ritornare alla verità del principio, al progetto originario di Dio sul matrimonio e la famiglia. Questa verità è ancora sconosciuta a molti e questa ignoranza diventa un ostacolo per la realizzazione della vocazione all'amore nelle loro vite. È urgente mostrare di nuovo a tutti cosa significa “essere famiglia” e cosa comporta l'amore familiare.¹⁶ Occorre riscoprire chi siamo e cosa significa amare e allo stesso tempo *reinventare* una pedagogia e un linguaggio nuovi per trasmettere efficacemente questa verità alle nuove generazioni.

¹² Cfr. M. GAS AIXENDRI-P. LACORTE TIERZ, *La famiglia quale realtà originaria. Mostrare, educare, accompagnare*, in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, Roma 2015, p. 288.

¹³ Cfr. *ibidem*, p. 292.

¹⁴ Cfr. C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in H. FRANCESCHI (a cura di), *Matrimonio e famiglia*, cit., p. 27; GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica Familiaris Consortio*, n. 11.

¹⁵ Questo è il compito della Chiesa nell'insegnare le verità perenni. Nel discorso inaugurale del Concilio Vaticano II Papa Giovanni XXIII sottolineò la necessità che la dottrina immutabile della Chiesa fosse approfondita e presentata secondo le esigenze dei tempi. GIOVANNI XXIII, *Discorso*, 11-10-1962, n. 6.5.

¹⁶ Cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica Familiaris Consortio*, nn. 10, 11 e 18.

Infatti, Papa Francesco ribadisce nel Discorso che “la famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile, unitivo e procreativo, appartiene al «sogno» di Dio e della sua Chiesa per la salvezza dell’umanità”.¹⁷ Per questo motivo la Chiesa “continua a proporre il matrimonio, nei suoi elementi essenziali –prole, bene dei coniugi, unità, indissolubilità, sacramentalità –, non come un ideale per pochi”.¹⁸ Come ha segnalato il recente Sinodo dei vescovi, nonostante i segnali evidenti di crisi, il desiderio di famiglia resta vivo, specie fra i giovani, e sono tante le famiglie che rispondono con generosità, allegria e fede alla loro vocazione, malgrado gli ostacoli, le incomprensioni e le sofferenze.¹⁹

3. Verso una pastorale del vincolo

Nella recente Esortazione apostolica *Amoris laetitia* il Papa –sulla stregua di *Evangelii gaudium*– propone una sorta di conversione nell’azione pastorale della Chiesa nella preparazione al matrimonio e nell’accompagnamento alle famiglie.²⁰ Il Pontefice propone infatti una *pastorale del vincolo*. Cosa significa questa espressione? Ce lo dice lo stesso Pontefice: occorre apportare “elementi che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri”.²¹ Alla stregua di questa idea, Il Discorso fa riferimento a un’urgenza pastorale che “coinvolge tutte le strutture della Chiesa, spinge a convergere verso un comune intento ordinato alla preparazione adeguata al matrimonio, in una sorta di nuovo catecumenato”.²²

Questo compito va realizzato in primo luogo nel suo ambito naturale, vale a dire, all’interno delle famiglie cristiane.²³ Infatti, “la famiglia e la Chiesa, su piani diversi, concorrono ad accompagnare l’essere umano verso il fine della sua esistenza. E lo fanno certamente con gli insegnamenti che trasmettono, ma anche con la loro stessa natura di comunità di amore e di vita. Infatti, se la famiglia si può ben dire «chiesa domestica», alla Chiesa si applica giustamente il titolo di famiglia di Dio. Pertanto lo «spirito famigliare» è

¹⁷ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

¹⁸ Cfr. *ibidem*.

¹⁹ Cfr. SEGRETERIA DEL SINODO DEI VESCOVI, III Assemblea Generale Straordinaria, *Relatio Synodi del 18-10-2014*, nn. 1 e 2. In avanti faremo riferimento a questo documento come “*Relatio Synodi 2014*”.

²⁰ Sulla questione si veda l’interessante articolo di A. S. SÁNCHEZ-GIL, *La pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta indisposizione morale. La necessità di un nuovo paradigma canonico-pastorale dopo l’Evangelii gaudium*, «*Ius Ecclesiae*» 26 (2014), pp. 555-578.

²¹ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 211.

²² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016. L’idea del nuovo catecumenato collegata al matrimonio implica comprendere il matrimonio e la famiglia come vocazione e missione specifica dei fedeli laici. Il Papa cita una lettera pastorale di G. B. Montini, diventato poi Paolo VI.

²³ Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1632.

una carta costituzionale per la Chiesa: così il cristianesimo deve apparire, e così deve essere”.²⁴ A tale scopo si deve mostrare la famiglia dal paradigma dell’amore coniugale ed educare i cuori dei figli affinché possano imparare ad amare, aspetto chiave dell’educazione familiare. La famiglia è il solo ambito in cui si ama ciascuno in un modo incondizionato ed è il contesto adatto per imparare la dinamica del dono di sé, così sconosciuta all’uomo e alla donna di oggi. La famiglia è il luogo più adeguato perché la persona possa crescere in tutte le sue capacità: è scuola di amore e il modo d’insegnare della famiglia è la vita condivisa, gli stessi legami familiari.²⁵ S’impara ad amare attraverso il tessuto di amore dato e ricevuto dai diversi «amori familiari»: tra genitori, tra genitori e figli, tra figli e genitori, tra fratelli, ecc. È urgente che i genitori abbiano presente lo straordinario potere educativo della vita quotidiana nei focolari, tante volte sprecata o sottovalutata di fronte ad altri aspetti della vita (rapporti personali, professionali, sport, ecc.).²⁶ È nella vita familiare, attraverso i compiti quotidiani dove s’impara come “per osmosi” cosa significa, nella pratica, amare. Questa prima formazione affettiva in seno alla famiglia costituisce la base della preparazione remota al matrimonio.²⁷ Educare significa perfezionare l’altro, aiutarlo a crescere in tutte le dimensioni personali: l’intelletto, la volontà e i sentimenti. L’affettività primaria si educa nell’ambito familiare, attraverso l’osservazione delle manifestazioni dell’amore in seno alla famiglia.²⁸ I genitori educano in un modo naturale ed spontaneo, ma occorre accompagnarli in questo processo. Le famiglie hanno bisogno di formazione e di accompagnamento specie in questo aspetto nel quale esiste un analfabetismo generalizzato. L’educazione affettiva in famiglia è la migliore preparazione remota per il matrimonio poiché l’educazione sentimentale comporta l’educazione all’impegno, la formazione nella libertà e nella sofferenza, che sono aspetti essenziali per la vita.²⁹ La Chiesa deve anche partecipare alla preparazione al matrimonio e proporre nuovi percorsi formativi più adeguati, anche «catecumenali», ma non può ignorare o prescindere dal ruolo fondamentale delle famiglie in questo compito.

²⁴ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016, dove cita l’Udienza generale del 7-10-2015.

²⁵ A. DEL PORTILLO, *La famiglia, vera scuola dell’amore. Commento alla Lettera alle Famiglie, «Avvenire», 24-02-1994*: “Niente muove tanto ad amare, diceva san Tommaso, quanto il sapersi amati. Ed è proprio la famiglia – comunione di persone dove regna l’amore gratuito, disinteressato e generoso – il luogo dove si impara ad amare”.

²⁶ Cfr. M. GAS AIXENDRI-P. LACORTE TIERZ, *La famiglia quale realtà originaria*, cit., p. 294.

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Esortazione Apostolica Familiaris Consortio*, n. 66.

²⁸ Cfr. J. F. SELLÉS, *Antropología para inconformes*, Madrid 2006, p. 278.

²⁹ Cfr. A. POLAINO-LORENTE, *Familia: locura y sensatez*, Madrid 1993, p. 109.

4. VERITÀ SULLA FAMIGLIA E LOGICA DELLA MISERICORDIA

Più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture.³⁰ Così, oltre alla preparazione al matrimonio, l'accompagnamento alle famiglie diventa una questione vitale e pare naturale dedicare a queste attività una parte importante delle energie investite nell'insieme della pastorale familiare. Il Santo Padre nell'Esortazione *Amoris laetitia* invita ai "fedeli che stanno vivendo situazioni complesse ad accostarsi con fiducia a un colloquio con i loro pastori o con laici che vivono dediti al Signore. Non sempre troveranno in essi una conferma delle proprie idee e dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che permetterà loro di comprendere meglio quello che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di maturazione personale. E invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa".³¹

A nessuno sfugge che il Discorso di quest'anno alla Rota si colloca nel contesto dell'Anno della misericordia. Il Papa ricorda la vincolazione tra due concetti – verità e misericordia – che non di rado sono interpretati come opposti o incompatibili. Invece, con parole del Papa, "la Chiesa può mostrare l'inflessibile amore misericordioso di Dio verso le famiglie, in particolare quelle ferite dal peccato e dalle prove della vita, e insieme proclamare l'irrinunciabile verità del matrimonio secondo il disegno di Dio".³² La misericordia non consiste nel chiudere gli occhi di fronte alla verità. Infatti, come lo stesso Papa mette in rilievo nell'Esortazione *Amoris laetitia*, la misericordia è orientata al ristabilimento dell'Alleanza.³³

Verità e misericordia non sono concetti e realtà diverse, ma due facce della stessa moneta. E questo si vede con particolare chiarezza nell'ambito della famiglia. Così, "quando la Chiesa (...) si propone di dichiarare la verità sul matrimonio nel caso concreto, per il bene dei fedeli, al tempo stesso tiene sempre presente che quanti, per libera scelta o per infelici circostanze della vita, vivono in uno stato oggettivo di errore, continuano ad essere oggetto dell'amore misericordioso di Cristo e perciò della Chiesa stessa".³⁴ Il Pa-

³⁰ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 307.

³¹ *Ibidem*, n. 312.

³² FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

³³ Cfr. IDEM, Esortazione apostolica *Amoris laetitia* n. 64, dove cita l'Enciclica di GIOVANNI PAOLO II, *Dives in misericordia*, 4.

³⁴ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

pa incoraggia ad assumere la logica della misericordia, cioè “la logica della compassione verso le persone fragili”.³⁵ Cosa significa nella pratica adottare questa logica? Da una parte occorre comprendere la loro situazione e “si deve aiutare ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita”.³⁶ Dall’altra, “compete alla Chiesa rivelare loro la divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere la pienezza del piano di Dio in loro”.³⁷ In definitiva, “si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio”.³⁸ Come ha sottolineato lo stesso Pontefice, questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa.³⁹ Si tratta cioè di “accompagnare con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno”.⁴⁰ Tutto ciò ha una grande coerenza interna alla luce della *pastorale del vincolo* auspicata dal Santo Padre nell’Esortazione *Amoris laetitia*.

5. FEDE E VALIDITÀ DEL MATRIMONIO SACRAMENTALE

Il Discorso manifesta il convincimento del fatto che “nonostante i moderni modelli centrati sull’effimero e sul transitorio”, la famiglia fondata sul matrimonio è una “realtà che, nella grazia di Cristo, può essere vissuta da tutti i fedeli battezzati”.⁴¹ Malgrado tutto, “la Chiesa sa che, tra i cristiani, alcuni hanno una fede forte, formata dalla carità, rafforzata dalla buona catechesi e nutrita dalla preghiera e dalla vita sacramentale, mentre altri hanno una fede debole, trascurata, non formata, poco educata, o dimenticata”.⁴² Potrebbe questo fatto incidere in qualche misura sulla validità del loro matrimonio? In continuità con quanto affermava nel discorso del 2015 e anche con il magistero precedente, il Papa ribadisce che “la qualità della fede non è condizione essenziale del consenso matrimoniale, che, secondo la dottrina di sempre, può essere minato solo a livello naturale”.⁴³ La chiusura a Dio o il rifiuto della dimensione sacra dell’unione coniugale e del suo valore nell’ordine della grazia potrebbero giungere a compromettere la validità stessa del patto qualora si traduca in un rifiuto dello

³⁵ IDEM, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 308.

³⁶ *Ibidem*, n. 297.

³⁷ *Ibidem*, n. 298, citando un testo del n. 25 della *Relatio Synodi* 2014.

³⁸ FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 300, citando la *Relatio finalis* 2015, n. 86.

³⁹ Cfr. FRANCESCO, Esortazione apostolica *Amoris laetitia*, n. 300.

⁴⁰ IDEM, Esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, n. 44.

⁴¹ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Si vedano, specificamente i discorsi di Papa Giovanni Paolo II alla Rota degli anni 2001 e 2003 e il discorso di Papa Benedetto XVI del 2013.

stesso matrimonio ovvero degli altri elementi o proprietà essenziali del matrimonio.⁴⁴

Il Papa ricorda che “l’*habitus fidei* è infuso nel momento del Battesimo e continua ad avere un influsso misterioso sull’anima, anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente”.⁴⁵ A quest’affermazione soggiace un fatto teologico importante: la sacramentalità del matrimonio ha la sua radice nel sacramento del Battesimo.⁴⁶ Attraverso il Battesimo la persona è capace di agire come un cristiano. E in riferimento al matrimonio si può affermare che il battezzato ha la capacità di sposarsi come figlio di Dio, di modo che la sua unione veramente matrimoniale abbia il significato sacramentale. Il fedele è capace – anche per la fede informale ricevuta nel Battesimo – di porre il segno sacramentale.⁴⁷ L’Esortazione *Amoris laetitia* – riprendendo le Catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II – ricorda infatti che “nei battezzati, le parole e i gesti si trasformano in un linguaggio che manifesta la fede”.⁴⁸ Nello stesso testo si ribadisce che gli sposi sono i ministri del sacramento la cui centralità è nel consenso dell’uomo e della donna, che è ciò che di per sé stabilisce il vincolo sacramentale.⁴⁹ Così, “non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall’*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro”.⁵⁰

“Le mancanze della formazione nella fede e anche l’errore circa l’unità, l’indissolubilità e la dignità sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr. CIC, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente”.⁵¹ In questa valutazione va tenuto conto di quanto detto prima dallo stesso Pontefice, e cioè che il consenso matrimoniale “può essere minato solo a livello naturale”. Giovanni Paolo

⁴⁴ Cfr. BENEDETTO XVI, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 26-01-2013, n. 2.

⁴⁵ FRANCESCO, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

⁴⁶ Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *Fe para la celebración del matrimonio*, in J. OTADUY-A. VIANA, J. SEDANO (COORD.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. III, Cizur Menor 2012, p. 942.

⁴⁷ La fede, in quanto *virtù infusa o abito* è radicata nell’anima del cristiano per il Battesimo. Per garantire la valida celebrazione del matrimonio sacramentale basterebbe quella fede che è infusa e che non va mai cancellata. Cfr. M. GAS AIXENDRI, *È possibile un matrimonio valido senza fede?*, in H. FRANCESCHI-M.A. ORTIZ (a cura di), *Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, Roma 2015, p. 147.

⁴⁸ FRANCESCO, *Esortazione apostolica Amoris laetitia*, n. 213. Infatti, il corpo “si trasforma nel linguaggio dei ministri del sacramento, coscienti che nel patto coniugale si manifesta e si realizza il mistero”: GIOVANNI PAOLO II, *Catechesi* 27 giugno 1984, n. 4.

⁴⁹ Cfr. FRANCESCO, *Esortazione apostolica Amoris laetitia*, n. 75.

⁵⁰ IDEM, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 22-1-2016.

⁵¹ *Ibidem*.

Il nel Discorso alla Rota del 2003 aveva infatti interpretato con chiarezza questo aspetto riguardo i capi di nullità dell'errore e dell'esclusione: "per le due figure è decisivo tener presente che un atteggiamento dei nubendi che non tenga conto della dimensione soprannaturale nel matrimonio, può renderlo nullo solo se ne intacca la validità sul piano naturale nel quale è posto lo stesso segno sacramentale. La Chiesa cattolica ha sempre riconosciuto i matrimoni tra i non battezzati, che diventano sacramento cristiano mediante il Battesimo dei coniugi, e non ha dubbi sulla validità del matrimonio di un cattolico con una persona non battezzata se si celebra con la dovuta dispensa".⁵²

6. CONCLUSIONI

Per far fronte alla situazione odierna della famiglia in tanti luoghi, con le sue luci e le sue ombre, è necessario intraprendere un'azione pastorale organica e organizzata che includa tutti i membri della Chiesa, per sostenere le famiglie e in modo particolare quelle che sono in difficoltà. Molto probabilmente è questa la sfida più importante per la Chiesa nei nostri tempi, poiché si tratta di "ri-costruire" un'istituzione – quella della famiglia – che è fondamentale per il futuro della nostra civiltà.⁵³ Non è una questione solo ecclesiale: occorre coinvolgere tutte le istanze della società civile, cominciando dai pubblici poteri e senza escludere le altre confessioni religiose. La Chiesa ha tuttavia una particolare responsabilità in questo lavoro in favore della famiglia, per il suo compito d'insegnare la verità "del principio" confermando i "principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana".⁵⁴

L'approccio della preparazione al matrimonio e dell'accompagnamento pastorale deve seguire la logica della misericordia, della comprensione e dell'integrazione, sempre nel contesto della verità sul vincolo matrimoniale. Un vincolo che – contrariamente alla mentalità oggi diffusa – non è rinuncia ma affermazione e donazione all'altro. La fedeltà all'autentico amore coniugale (il vincolo) è fonte di maturità, di pienezza e di felicità.

Per quanto riguarda la questione particolare sulla rilevanza della fede personale nella validità del matrimonio sacramentale, il Papa in questo discorso si limita a confermare gli insegnamenti del magistero precedente. A nessuno sfugge infatti che il Sinodo del 2014 fece espresso riferimento ad alcune proposte per considerare "la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo

⁵² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione al Tribunale della Rota Romana*, 30-1-2003, n. 8.

⁵³ Adoperiamo volutamente questa espressione, in contrapposizione alla "de-costruzione" auspicata dall'ideologia *gender*.

⁵⁴ CONCILIO VATICANO II, *Dichiarazione Dignitatis humanae*, n. 14.

fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento”.⁵⁵ Il fatto è che né il Sinodo 2015 ha affrontato la questione né il Santo Padre aggiunge nulla di nuovo nell’Esortazione apostolica *Amoris laetitia*.⁵⁶

M. GAS AIXENDRI

⁵⁵ *Relatio Synodi* 2014, n. 48.

⁵⁶ Oltre a alcune espressioni generiche sulla necessità di “riflettere ulteriormente circa l’azione divina nel rito nuziale” (Esortazione *Amoris laetitia*, n. 75).